

**CONSIGLIO NAZIONALE FIMMG**

ROMA, 19 DICEMBRE 2009

**DECRETO-LEGGE 1  
LUGLIO 2009, N. 78 E  
MEDICO DI MEDICINA  
GENERALE**

Dott. Luigi Spicola

Vice Segretario Prov.le Palermo

CONSIGLIO NAZIONALE FIMMG ROMA, 19 DICEMBRE 2009  
**DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78 E MEDICO DI MEDICINA GENERALE** Dott. Luigi Spicola Vice Segretario Prov.le Palermo

# SOMMARIO



**Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante:  
“Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini”**

**Art. 20.**

**Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile**

## **Comma 1.**

**A decorrere dal 1° gennaio 2010** ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' **le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS** quale componente effettivo. **In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS.** Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

## **Comma 2.**

L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

## **Comma 3.**

**A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali**

## **Comma 4.**

Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere **entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita'** attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. **Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali** dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile

## **Comma 5.**

All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
- b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
- c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile»

Comma 6-bis:

**Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente**, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 (attività del consulente) del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.»

## **Comma 6.**

**Entro trenta giorni** dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, **e' nominata** dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile**, gia' approvate con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Data news: 18/12/2009 **Rilascio PIN per la certificazione di invalidita' civile**

In attesa dell'avvio definitivo della procedura telematica per la trasmissione dei certificati medici per l'invalidità civile, l'Inps anticipa l'attivazione delle procedure di registrazione e di rilascio dei PIN ai medici che ne hanno fatto richiesta. **L'accesso alla procedura è consentito soltanto ai medici-chirurghi regolarmente iscritti agli ordini provinciali, che potranno accedervi mediante un processo di autenticazione basato sul proprio codice fiscale e il PIN.** Per la richiesta di abilitazione dovrà essere utilizzato l'apposito modulo, da presentare agli uffici Inps competenti per territorio, insieme ad un documento di identità in corso di validità e al certificato di iscrizione all'ordine dei medici (quest'ultimo può essere sostituito da autocertificazione).

**Modulo richiesta: Rilascio PIN per la certificazione di invalidità civile**

## Procedure per la certificazione medica ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile

1. Il MMG stampa il modulo telematico INPS, redige il certificato, lo consegna al paziente che si reca al Patronato, dove viene trasformato in formato elettronico ed inviato all'INPS, dove si genera un numero pratica che viene comunicato al paziente
2. Il MMG redige e inoltra il certificato su modulo telematico INPS e lo invia (utilizzando il PIN) all'ufficio preposto dell'INPS, dove viene generato un numero pratica che viene comunicato al paziente
3. Il paziente si reca direttamente al patronato, dove un medico redige il certificato, lo invia all'ufficio preposto dell'INPS che rilascia un numero pratica che viene comunicato al paziente

## Procedure per le visite per il riconoscimento dell'invalidità civile

- hanno presentato una cartella clinica non ancora ultimata (è stata presentata in PP) che è sembrata una cartella particolarmente “completa” che pertanto comporterà un tempo non quantificabile, ma certamente molto lungo
- la documentazione sanitaria, che oggi accompagna la cartella cartacea, dovrà essere analiticamente descritta nella cartella elettronica perché sarà essa sola a movimentarsi. La documentazione rimarrà presso le ASP.
- inoltre ciascuna commissione avrà soltanto un computer e pertanto si potrà visitare un solo cittadino per volta
- tutto questo avrà come conseguenza un rallentamento della attività delle commissioni e pertanto il rischio reale liste di attesa intollerabilmente lunghe.